

Oggetto: emanazione Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia ai sensi del D.P.R. n°83/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 *“Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508”*;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico con deliberazione n°80 del 19 settembre 2025;

VISTA la Deliberazione n.76/2025 del 29 ottobre 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia ai sensi del D.P.R. n°83/2024;

D E C R E T A

di emanare il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia ai sensi del D.P.R. n°83/2024 allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del presente atto.

Pavia, 03 novembre 2025

Il Presidente
Giacomo Galazzo



CONSERVATORIO DI MUSICA
FRANCO VITTADINI

Regolamento d'Istituto per la disciplina del reclutamento del personale del comparto AFAM

Approvato dal CdA con deliberazione n.76 del 29 ottobre 2025

Su parere espresso dal Consiglio accademico con deliberazione n.80 del 19
settembre 2025

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto, Finalità, Principi e Fonti Normative	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Programmazione del Personale	4
Art. 4 - Ciclo del Reclutamento	5
Art. 5 - Contenuti dei bandi di selezione.....	5
Art. 6 - Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie.....	7
Art. 7 - Collaborazioni tra Istituzioni	8
Art. 8 - Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni	9
TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.....	10
CAPO I - Transito di settore artistico e mobilità.....	10
Art. 9 - Transito di settore disciplinare dei Docenti	10
Art. 10 - Procedure di Mobilità del Personale Docente e Ricercatore.....	11
CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente.....	11
Art. 11 - Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato	11
Art. 12 - Requisiti di Ammissione dei Candidati	12
Art. 13 - Domande di Partecipazione	12
Art. 14 - Commissioni Giudicatrici.....	12
Art. 15 - Svolgimento delle Prove d'Esame	13
Art. 16 - Valutazione dei Titoli.....	14
Art. 17 - Formazione e Approvazione delle Graduatorie	14
CAPO III -Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento.....	15
Art. 18 - Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato.....	15
Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato	17
Art. 20 - Incarichi esterni di Insegnamento.....	17
TITOLO III - RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI.....	18
CAPO IV -Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato	18
Art. 21 - Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato	18
Art. 22 - Requisiti di Ammissione dei Candidati	19
Art. 23 - Domande di Partecipazione	19
Art. 24 - Commissioni Giudicatrici.....	19
Art. 25 - Svolgimento delle Prove d'Esame	20
Art. 26 - Valutazione dei Titoli.....	21
Art. 27 - Formazione e Approvazione delle Graduatorie	21
CAPO V - Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per Contratti di ricerca.....	21
Art. 28 - Reclutamento del Personale Ricercatore a Tempo Determinato	21
Art. 29 - Contratti di ricerca	23

<i>TITOLO IV - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE</i>	<i>24</i>
Art. 30 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato	24
Art. 31 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo	25
<i>TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	<i>25</i>
Art. 32 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento	25
Art. 33 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive	26
Art. 34 - Riserve di posti previste dalla legge	27
Art. 35 - Trattamento dei Dati Personali	27
Art. 36 - Rinvio normativo e entrata in vigore	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, Finalità, Principi e Fonti Normative

1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 (in seguito DPR 83/24), disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, ricercatore e del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, e per gli incarichi professionali del Conservatorio di Musica Franco Vittadini. Esso si conforma, inoltre, a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi di cui all'art. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, co. 1, lett. a), del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del D.P.R. n. 82/2023 e ss.mm. e ii.
2. Il reclutamento del personale docente è finalizzato ad assicurare la qualità dell'offerta formativa, la valorizzazione delle eccellenze e l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Istituzione.
3. Il reclutamento del personale ricercatore è finalizzato a garantire la qualità della ricerca artistica e scientifica, la promozione delle competenze specialistiche e l'innovazione nei settori disciplinari di riferimento.
4. Il reclutamento del personale tecnico-amministrativo è finalizzato a garantire l'efficienza organizzativa, la qualità dei servizi istituzionali e il supporto qualificato alle attività didattiche, artistiche, di ricerca e amministrative.
5. Tutte le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, merito, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione.
6. Il Conservatorio assicura piena informazione alla parte sindacale sul presente regolamento, come previsto dal D.lgs. 165/2001 e dal CCNL vigente.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, così come all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 83/2024 si intendono per:
 - a. «Conservatorio»: il Conservatorio di Musica Franco Vittadini di Pavia
 - b. «Istituzioni»: le Accademie di belle arti statali, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), gli Istituti superiori di Studi musicali di cui all'art. 2, co. 2, della Legge n. 508/1999 e il Politecnico delle Arti di Bergamo;
 - c. «Ministro»: il Ministro dell'università e della ricerca;
 - d. «Ministero»: il Ministero dell'università e della ricerca;
 - e. «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - f. «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (InPA);
 - g. «Settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'art. 3-quinquies del D.lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 e ss. mm. e ii.;

- h. «Settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti a tempo indeterminato e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
- i. «Graduatorie nazionali»: le graduatorie ad esaurimento (GNE), le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e le altre graduatorie elencate all'art. 1, co. 1, lett. i), del DPR 83/24;
- j. «Dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'art. 7, co. 6, lett. d), del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003;
- k. «Profili professionali» così come individuati nel CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- l. «Profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni;
- m. «Visiting Professor»: un docente di elevata qualificazione che opera stabilmente all'estero e afferisce a università, enti, istituzioni di ricerca o alta formazione che non hanno sede in Italia;

Art. 3 - Programmazione del Personale

1. Il Conservatorio predispone un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, pieno o definito, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 83/2024.
2. La programmazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere da a) ad i) del medesimo D.P.R. si conforma, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili dal Ministero, alle disposizioni ivi rese a proposito di:
 - a. Conversioni di posti in organico da personale docente/ricercatore in personale tecnico amministrativo e viceversa (lettera a., art. 3, co. 2)
 - b. Conversione di cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre afferenti ad altri settori artistico-disciplinari (lettera b., art. 3, co. 2)
 - c. Indisponibilità di cattedre, posti di ricercatore e posti del personale tecnico amministrativo (lettera c., art. 3, co. 2)
 - d. Destinazione di cattedre a docenti a tempo indeterminato: Possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti a tempo indeterminato che richiedono di transitare al medesimo settore artistico-disciplinare, con la procedura di cui all'art. 12 del DPR 83/24 (lettera d., art. 3, co. 2)
 - e. Destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente (lettera e., art. 3, co. 2)
 - f. Definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del D.P.R. 83/2024 (lettera f., art. 3, co. 2)
 - g. Istituzione di cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno (lettera g., art. 3, co. 2)
 - h. Conversione di cattedra a tempo definito non vacante, su richiesta del docente interessato (lettera h., art. 3, co. 2)

- i. Conversione di cattedra a tempo pieno non vacante in cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato (lettera i., art. 3, co. 2)

Le conversioni e le indisponibilità di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, co. 2 del DPR n. 83/2024, possono riguardare anche le cattedre a tempo definito.

Art. 4 - Ciclo del Reclutamento

1. Il Ciclo del reclutamento e della mobilità è regolato dalle disposizioni dell'art. 4 del D.P.R. n. 83/2024 e si articola nelle seguenti fasi:
 - a. le cessazioni dal servizio e i trattenimenti in servizio sono rilevati e approvati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente (art. 4, co. 1 del DPR 83/24);
 - b. gli uffici amministrativi prendono atto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla spesa complessiva per il reclutamento, adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il 31 dicembre successivo, il D.P.R. n. 83/2024 prevede che il Ministero comunichi le cessazioni effettivamente intervenute al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 4, co. 2 del DPR 83/24);
 - c. la programmazione del reclutamento è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, con possibilità di aggiornamento annuale (art. 4, co. 3 del DPR 83/24);
 - d. le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (artt. 6 e 8 del DPR 83/24) e a tempo determinato (art. 9 del DPR 83/24) sono bandite dal Conservatorio, ove possibile, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre (art. 4, co. 4 del DPR 83/24). Tali procedure sono precedute dagli scambi di sede e, laddove prevista dalla programmazione triennale, dalla mobilità;
 - e. le procedure di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 83/2024 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 5, lettere a), b), c), d), del D.P.R. n. 83/2024, nonché delle disposizioni dell'art. 4, comma 7 e comma 9, del D.P.R. n. 83/2024;
 - f. i posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità possono essere inseriti nella programmazione ed essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al punto d) e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità (art. 4, co. 6 del DPR 83/24).

Art. 5 - Contenuti dei bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti in coerenza con il fabbisogno del Conservatorio e con la programmazione deliberata dal CdA, vengono pubblicati sul sito istituzionale, sulla piattaforma del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/2024 e sul Portale unico del reclutamento (InPA) e indicano espressamente almeno i seguenti elementi:

- a. la tipologia di incarico prevista (es. lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato, collaborazione professionale) e la relativa tipologia contrattuale (lavoro autonomo, contratto di ricerca ecc.);
- b. il numero dei posti disponibili, comprensivi di quelli eventualmente attivati presso istituzioni con le quali sono in essere convenzioni o accordi di collaborazione finalizzati anche all'attivazione di procedure di reclutamento in forma associata. Il bando di selezione deve indicare la relativa ripartizione oraria tra le sedi, qualora l'incarico sia svolto in utilizzo congiunto da due o più istituzioni.
- c. in caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato il bando di selezione deve indicare la natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra o della posizione;
- d. per i docenti il settore artistico-disciplinare; per il personale tecnico amministrativo l'area di appartenenza e l'eventuale profilo professionale
- e. i requisiti generali e specifici per l'ammissione, inclusi eventuali titoli di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24;
- f. le modalità previste per la presentazione della domanda, e per l'eventuale attestazione dei titoli;
- g. il termine di presentazione della domanda dalla pubblicazione sul Portale InPA;
- h. le cause di irricevibilità delle domande e i motivi di esclusione dalla procedura;
- i. l'articolazione delle eventuali prove di selezione (scritta, orale, pratica, ecc.) con l'indicazione delle materie oggetto delle prove e delle modalità di svolgimento;
- j. la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova, di cui al punto precedente, e per il conseguimento dell'idoneità;
- k. le eventuali riserve di posti previste per legge o il rinvio sul punto alla vigente normativa;
- l. gli eventuali titoli di preferenza previsti (es. ricongiungimento familiare, disabilità, genitorialità, età anagrafica, anzianità di servizio...), o il rinvio sul punto alla vigente normativa;
- m. i titoli valutabili, compresi quelli di preferenza a parità di punteggio, i relativi punteggi minimi e massimi e i criteri generali di valutazione;
- n. le modalità di redazione e approvazione della graduatoria finale;
- o. il termine entro il quale devono essere posseduti i requisiti, i titoli di merito e i titoli di preferenza: salvo diversa previsione del bando, tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda; i titoli di preferenza e riserva devono essere posseduti anche alla data di stipula del contratto;
- p. le modalità di costituzione e nomina della commissione, con Decreto dell'organo emanante il bando (Direttore per docenti e ricercatori; Presidente per personale tecnico amministrativo,). Il segretario verbalizzante viene di norma individuato tra i componenti della commissione oppure, in subordine, tra il personale amministrativo, in sede di insediamento. In alternativa, il segretario verbalizzante può essere individuato dall'organo emanante il bando, già nel decreto di nomina della commissione, prevedendo eventualmente un sostituto in caso di impossibilità a partecipare.—Se il segretario verbalizzante è scelto tra il personale amministrativo, la commissione deve fissare le riunioni tenendo conto anche del suo orario di lavoro, evitando oneri economici per prestazioni straordinarie del personale.
- q. le procedure di pubblicazione della graduatoria finale;

- r. la validità della graduatoria di merito, che non può essere superiore ai due anni dalla data di approvazione e pubblicazione della stessa, salvo diverse disposizioni di legge;
- s. gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto e per l'assunzione in servizio;
- t. il trattamento economico previsto;
- u. le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ulteriori ss.mm.ii.)
- v. le modalità di proposizione di ricorsi o impugnazioni, in particolare termini e autorità competenti;
- w. la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di coprire più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare e profilo, secondo quanto previsto dal fabbisogno approvato;
- x. il rinvio al presente Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie;
- y. ogni altra informazione utile o prevista dalla vigente normativa o dal presente regolamento, inclusa l'indicazione della reperibilità del bando e dei correlati avvisi;
- z. la previsione di un eventuale contributo a carico dei ai candidati a titolo di partecipazione al concorso, determinato in misura proporzionata alle spese organizzative sostenute per l'espletamento della procedura. Dovrà inoltre essere indicato l'importo e le modalità di versamento del contributo;
- aa. una eventuale clausola di salvaguardia per mancato espletamento o conclusione di procedura

Art. 6 - Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie

1. **Pubblicazione delle graduatorie:** Le graduatorie di merito e gli elenchi di idonei approvati dalla commissione giudicatrice vengono pubblicati sul portale InPA e sui siti previsti dal precedente art. 5, lettera h). Gli eventuali reclami o richieste di rettifica relativi ai punteggi attribuiti, dovranno pervenire via pec all'indirizzo istituzionale del Conservatorio *istitutovittadini@pec.it* entro il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decorso il quale, in assenza di tali istanze, la stessa verrà confermata e diverrà esecutiva. I reclami o richieste di rettifica vengono acquisiti dal responsabile del procedimento, che li sottopone alla commissione giudicatrice. Ove fossero effettivamente ravvisati errori si procederà alla pubblicazione di nuova e definitiva graduatoria e/o elenco idonei, immediatamente esecutivi.
2. **Utilizzo delle graduatorie:** Nei casi in cui sia previsto nel bando, le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche per la stipula di contratti a tempo determinato, a tempo pieno o definito, scorrendo l'elenco degli idonei.
3. **Assunzione:** L'organo che ha emanato il bando, entro trenta giorni dall'esecutività della graduatoria, decreta gli esiti della procedura, con l'indicazione del nominativo/i del vincitore/i.
4. **Riesame:** Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame (Art. 8, co. 1, lett. r, del DPR 83/24).
5. **Permanenza nella sede:** I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato permangono in servizio nella sede del Conservatorio per un periodo non inferiore a cinque anni (Art. 8, co. 1, lett. s, del DPR 83/24).

6. **Decadenza dalle graduatorie:** il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, è dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del DPR 487/94.

La decadenza si applica altresì:

- a. nei casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del contratto;
- b. limitatamente ai contratti a tempo determinato di durata annuale o ai rinnovi annuali, nei casi di mancata presa di servizio nei termini previsti.

Qualora l'assunzione avvenga con ritardo dovuto a giustificato motivo, debitamente documentato e riconosciuto dall'amministrazione, gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del contratto, mentre gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa di servizio.

Nel caso di utilizzo della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, da parte di istituzioni diverse da quelle già inizialmente convenzionate, le modalità di scorrimento della graduatoria e i casi di esclusione dalla stessa sono definiti dal bando o dalla convenzione redatta ai sensi del successivo art. 7.

Art. 7 - Collaborazioni tra Istituzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 83/24, il Conservatorio può stipulare convenzioni con altre istituzioni AFAM per realizzare forme di collaborazione coerenti con le proprie finalità istituzionali, tenuto conto della domanda formativa, dell'articolazione dell'offerta didattica sul territorio, della dotazione organica disponibile. Tali convenzioni possono riguardare sia il reclutamento del personale docente sia il reclutamento del personale tecnico-amministrativo e possono avere come oggetto:
 - a. la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili;
 - b. l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso dell'interessato, con definizione delle modalità di ripartizione del monte ore annuale tra le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
2. Le convenzioni dovranno prevedere:
 - a. la definizione chiara degli obiettivi, delle attività comuni, delle responsabilità reciproche e la ripartizione indicativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali da specificare con separati accordi;
 - b. l'approvazione da parte del CdA di ciascuna Istituzione degli schemi di convenzione e la connessa autorizzazione alla formale stipula della stessa all'organo competente;
 - c. che sia reso esplicito richiamo alla convenzione in tutti i bandi di reclutamento connessi.
3. Le convenzioni devono inoltre stabilire:
 - a. la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;
 - b. le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con lo Statuto i regolamenti interni e la normativa di settore;
 - c. che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi;

- d. le modalità di ottimizzazione e razionalizzazione dell'impiego del personale tra le sedi convenzionate, in coerenza con la normativa di settore e senza aggravio di oneri a carico dello Stato.
- 4. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del DPR 83/24 e dell'art. 12 del CCNL AFAM 4 agosto 2010, le istituzioni possono prevedere l'utilizzo congiunto del personale docente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per rispondere alla domanda formativa e garantire il completamento del monte ore annuale del personale.
Tale utilizzo è subordinato a:
 - a. l'assenso espresso del docente interessato;
 - b. la stipula di una specifica convenzione scritta tra le istituzioni coinvolte;
 - c. la definizione del monte ore annuo da svolgere dal personale docente presso ciascuna sede, da parte dei Direttori delle istituzioni;
 - d. la verifica della possibilità di utilizzo congiunto prima dell'attivazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del DPR 83/24.
- 5. In caso di utilizzo congiunto ai fini del reclutamento di docenti e ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, co. 3 e 5:
 - a. la convenzione e il bando devono specificare la durata del rapporto, le sedi di servizio e la ripartizione del monte ore;
 - b. i candidati dovranno allegare alla domanda l'assenso all'utilizzo congiunto che costituisce requisito di accesso alla procedura di reclutamento.
- 6. L'Istituzione titolare del docente in condivisione con altri Istituti non può conferire incarichi o collaborazioni per la medesima disciplina a terzi, inclusa la didattica aggiuntiva.

Art. 8 - Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni

- 1. Due o più istituzioni AFAM possono autorizzare, su istanza congiunta degli interessati, lo scambio di sede tra dipendenti appartenenti (art. 4 co. 10 del DPR 83/24):
 - a. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato purché inquadrati nello stesso profilo professionale previa valutazione di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM del Conservatorio o di altre Istituzioni, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale si richiede la mobilità;
 - b. al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, purché appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare e profilo previa valutazione del curriculum da parte del Consiglio accademico ricevente, sentite ove ritenuto necessario le strutture didattiche di riferimento.
- 2. Il Direttore con decreto provvede, con cadenza annuale, a emanare un avviso rivolto al personale interno docente e tecnico-amministrativo, finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse allo scambio di sede con personale di altre istituzioni AFAM. L'avviso indica:
 - a. i termini e le modalità di presentazione delle richieste;
 - b. la documentazione da allegare;
 - c. i criteri generali di valutazione e priorità applicabili in caso di più istanze concorrenti;
- 3. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.
- 4. Lo scambio è subordinato:

- a. alla coincidenza del profilo professionale (per il personale tecnico-amministrativo) o del settore artistico-disciplinare e del relativo profilo (per il personale docente e ricercatore);
 - b. alla presentazione congiunta della richiesta da parte dei dipendenti interessati, corredata dal nulla osta dei Direttori delle rispettive istituzioni per i docenti e dei Presidenti per il personale amministrativo;
 - c. alla compatibilità con il fabbisogno e la programmazione dell'Istituto.
5. L'Istituto trasmette la relativa comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.
6. Il provvedimento di scambio produce effetti dall'anno accademico successivo alla data del decreto di autorizzazione, adottato dai rappresentanti legali delle Istituzioni interessate, previo perfezionamento degli atti amministrativi necessari.
7. Il procedimento di scambio di sede precede l'eventuale mobilità e il reclutamento a tempo indeterminato, ed è così articolato:
 - a. la presentazione delle domande deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano triennale del fabbisogno, secondo tempistiche e modalità annualmente indicate;
 - b. la richiesta del Personale Tecnico Amministrativo e dei docenti interessati deve essere corredata dai rispettivi curriculum professionali e artistici, al fine di poter accertare l'adeguatezza del profilo didattico e artistico rispetto alle esigenze istituzionali dell'offerta formativa, della programmazione artistica e delle attività di ricerca dell'istituzione.
 - c. il Direttore, per i docenti, o il Presidente, per il personale tecnico amministrativo, comunicherà agli interessati l'esito della valutazione di norma entro 10 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione delle domande.

TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Transito di settore artistico e mobilità

Art. 9 - Transito di settore disciplinare dei Docenti

1. Fatti salvi l'assetto dell'organizzazione didattica e gli obiettivi strategici del Conservatorio, i docenti a tempo indeterminato possono chiedere di transitare in un diverso settore artistico-disciplinare ai sensi dell'art. 12 del DPR 83/2024.

Il transito è disposto previa deliberazione del Consiglio Accademico e successivo parere favorevole della competente Commissione di Abilitazione Artistica Nazionale – o del CNAM, nelle more della costituzione delle Commissioni per l'Abilitazione Artistica Nazionale – che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
2. Al fine di disporre delle necessarie competenze per la valutazione, il Consiglio accademico può eventualmente acquisire il parere di uno o più esperti interni al Conservatorio.
3. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno del Conservatorio, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio accademico in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
4. Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6. e 8 del DPR 83/24.

Art. 10 - Procedure di Mobilità del Personale Docente e Ricercatore

1. **Precedenza temporale rispetto al reclutamento:** Le procedure di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del DPR 83/24 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti a tempo indeterminato presso altre istituzioni (art. 4, co. 5 del DPR 83/24), non soggetti a vincolo quinquennale.
2. **Procedure della mobilità:** Le procedure della mobilità rispettano i seguenti passaggi (art. 4, co. 5 del DPR 83/24):
 - a. pubblicazione di un bando sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e gli eventuali profili disciplinari;
 - b. nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti a tempo indeterminato del medesimo settore artistico-disciplinare, o di settori affini, anche esterni all'Istituzione. Nella composizione della commissione si tiene conto, ove possibile, del principio di rappresentanza di genere, in conformità alla normativa vigente;
 - c. valutazione dei titoli di servizio e di studio e degli eventuali titoli di preferenza sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o ordinanze ministeriali relative;
 - d. valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, in misura non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto, come annualmente indicato nelle ordinanze ministeriali. I criteri di valutazione delle predette esperienze devono essere inseriti nel bando di mobilità;
 - e. impiego del budget assunzionale per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. e), del DPR 83/24. Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento del budget assunzionale (art. 4, co. 7 del DPR 83/24).
3. Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 83/24, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura di cui all'art. 4 co. 5 del DPR presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32 co. 2, il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale è reso entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione

CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

Art. 11 - Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali del Conservatorio nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 8, co. 1, lett. b, del DPR 83/24).

2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito del Conservatorio nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 8, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. d, del DPR 83/24) anche in relazione a profili diversi e/o a contratti a tempo pieno o definito.
4. **Convenzioni fra Istituzioni:** Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 12 - Requisiti di Ammissione dei Candidati

1. **Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. **Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del DPR 83/24, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 8, co. 1, lett. e) del DPR 83/24), fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32.
3. **Esclusioni per parentela:** Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (art.17 co. 23 del DPR 83/24) Conservatorio e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

Art. 13 - Domande di Partecipazione

1. **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 8, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
2. **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 14 - Commissioni Giudicatrici

1. **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (art. 8, co. 1, lett. f, del DPR 83/24). Per la valutazione delle

competenze linguistiche e informatiche la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'istituzione.

2. **Pari opportunità:** Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. **Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24). Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 8, co. 1, lett. g, del DPR 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai co. 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.
4. **Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 8, co. 1, lett. f, del DPR 83/24).
5. **Strumenti telematici:** Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 8, co. 1, lett. q, del DPR 83/24).
6. **Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 8, co. 1, lett. p, del DPR 83/24).

Art. 15 - Svolgimento delle Prove d'Esame

1. **Tipologie delle prove:** Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
 - a. **Prova didattica:** A carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati (art. 8, co. 1, lett. i del DPR 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 40 e 50 punti.
 - b. **Ulteriore prova:** Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. l, del DPR 83/24) con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a). La prova può comprendere una verifica della conoscenza della normativa AFAM di riferimento. Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere, nelle due prove, il totale di 75 punti.
La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese (D.lgs. 165/2001 art. 37 co.1), nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.

2. **Punteggi e soglie di idoneità:** Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono attribuiti sino a un massimo di 75 punti (art. 8, co. 1, lett. m, del DPR 83/24). Le prove si intendono superate se si consegue un punteggio complessivo non inferiore a 50 su 75 punti totali previsti nelle prove. Il Bando indica la ripartizione del punteggio tra le prove e può stabilire soglie di idoneità e sbarramenti anche per le singole prove di cui al comma 1. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 8, co. 1, lett. o, del DPR 83/24).
3. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è pubblicato sul sito dell'Istituto e costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 16 - Valutazione dei Titoli

1. **Punteggio massimo:** La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita sino a un massimo di 25 punti, con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando (art. 8, co. 1, lett. n) del DPR 83/24).
2. **Criteri di valutazione:** I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 17 - Formazione e Approvazione delle Graduatorie

1. **Graduatoria ed elenco idonei:** Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 15 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il Bando (art. 8, co. 1, lett. a, del DPR 83/24).

La presente disposizione trova eccezione:

- a. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso;
- b. nei casi di utilizzo da parte di Istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9, co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

CAPO III - Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento

Art. 18 - Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato

1. Le procedure per il reclutamento del personale docente a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche del Conservatorio, in base alla programmazione didattica e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 1 del DPR 83/24.
2. Il Conservatorio può procedere al reclutamento di personale docente a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'art. 9, co. 3, e seguenti del DPR 83/24, ovvero per far fronte a specifiche e motivate esigenze didattiche e scientifiche che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti della dotazione organica. L'affidamento d'incarico è subordinato a una preventiva ricognizione con le istituzioni limitrofe e/o confederate o associate volta a ottimizzare l'impiego congiunto del personale già reclutato. Tale ricognizione non si attua laddove la programmazione didattica preveda cattedre, a tempo pieno o definito, con monti ore pienamente capienti e/o ottimizzati.
3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a cattedre a tempo pieno o a tempo definito (DPR 83/24, art. 9 co. 1).
4. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse dal Conservatorio solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del Bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1 della Legge 3 del 2003.
5. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
 - a. cattedre vacanti in organico ovvero non ancora coperte da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
 - b. posti resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
 - c. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata...).
6. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9 co. 1 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
 - a. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare, eventualmente riferite al profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dal Conservatorio. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito del Conservatorio e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;
 - c. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di studio, di servizio e artistico-professionali di ogni candidato;

- d. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.
7. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
- a. possesso dell'abilitazione artistica di cui all'art. 2 del DPR 83/24, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
 - b. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - c. attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
 - d. qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
 - e. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.
8. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti, di cui almeno uno esterno al Conservatorio. I docenti sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti a tempo indeterminato disponibili. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.
9. Il Conservatorio può, in esito alle procedure di cui all'art. 9, co. 3 del DPR 83/24, stipulare contratti di collaborazione di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, co. 1 del DPR 83/24. È escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato art. 273, co. 3 del D.lgs. 297/94. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingentamenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale.
10. Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 83/24.
11. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato

1. In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili (infortuni, maternità, aspettative o altre assenze prolungate del personale docente), nonché per garantire l'avvio regolare dell'Anno Accademico, il Conservatorio può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, previa stipula di apposita convenzione.
2. La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio accademico, su proposta opportunamente motivata dal Direttore;
3. Una volta stipulata la convenzione, il Conservatorio è tenuto a scorrere integralmente la graduatoria prescelta, senza possibilità di ricorrere ad altre graduatorie di enti diversi sino al suo completo scorrimento entro il limite di validità della graduatoria.
4. La convenzione definisce le modalità di utilizzo della graduatoria, garantendo trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei candidati, nel rispetto delle esigenze e dei vincoli degli enti sottoscrittori.

Art. 20 - Incarichi esterni di Insegnamento

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, il Conservatorio può attribuire incarichi di collaborazione per l'insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/2024. Questo avviene previa proposta del Consiglio accademico, conseguente a valutazioni di ordine didattico, e approvazione del Consiglio di amministrazione, affidando incarichi senza vincolo di subordinazione a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
2. Gli oneri relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono a carico del bilancio del Conservatorio. La disposizione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 83/2024 è in deroga all'art. 7, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai sensi dell'art. 1, co. 284 e 285 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 10, co. 1 del DPR 83/24).
3. Gli incarichi sono attribuiti previo espletamento della ricognizione interna annuale e a seguito della ricognizione di cui al precedente art. 18 co. 2, estendibile al personale interno delle Istituzioni eventualmente confederate o associate. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra il Conservatorio e un soggetto ai sensi dell'art. 10 del DPR 83/2024, inclusi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.
4. Per la valutazione delle candidature viene nominata una commissione, composta da tre docenti interni al Conservatorio, nominata con Decreto del Direttore. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.
5. Modalità di conferimento e natura degli incarichi:
 - a. gli incarichi di cui al co. 1 del presente articolo non sono conferibili al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Conservatorio (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);
 - b. sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);

- c. l'attribuzione di questi incarichi non dà luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);
 - d. a integrazione di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 83/2024 e nel rispetto dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, possono essere conferiti incarichi esterni di insegnamento ai sensi dell'art. 2222 c.c. con contratto di lavoro autonomo a soggetti in possesso di partita IVA con idoneo codice Ateco o a soggetti che non svolgono abitualmente prestazioni di lavoro autonomo per incarichi di valore inferiore ai limiti di legge.
- 6. Il Conservatorio può conferire incarichi, anche retribuiti, di *Visiting Professor* ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, per specifiche esigenze didattiche, artistiche o di ricerca non coperte dal personale interno. Il conferimento avviene mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DPR 83/2024.
 - 7. Gli incarichi di *Visiting Professor* hanno durata massima annuale e possono essere rinnovati per un periodo complessivo non superiore a due anni.
 - 8. Le procedure comparative per il conferimento di incarichi di insegnamento o di *Visiting Professor* non danno luogo alla formazione di graduatorie. Gli esiti hanno esclusivamente valore interno del Conservatorio, non sono cedibili né utilizzabili da altre Istituzioni, salvo nel caso di procedure svolte congiuntamente tra più Istituzioni.
 - 9. La procedura per il conferimento di incarichi di *Visiting Professor* si articola nelle seguenti fasi:
 - a. rilevazione dell'esigenza da parte del Direttore e/o del Consiglio Accademico;
 - b. deliberazione del Consiglio Accademico di attivazione della procedura comparativa, con definizione di ambito, durata, compenso e requisiti;
 - c. pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito istituzionale con indicazione di requisiti, criteri di valutazione e modalità di partecipazione;
 - d. ulteriore promozione della procedura presso i partner Erasmus e altri Istituti con cui sono in corso attività internazionali di collaborazione,
 - e. nomina della commissione di valutazione ai sensi del comma 4 del presente articolo;
 - f. valutazione comparativa dei candidati e individuazione del/dei docente/i selezionato/i con proposta motivata della commissione;
 - g. conferimento dell'incarico da parte del Direttore con proprio decreto o contratto individuale, previa verifica della copertura finanziaria.

TITOLO III - RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI

CAPO IV - Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 21 - Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato

- 1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali del Conservatorio nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 6, co. 1, lett. b, del DPR 83/24).
- 2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito del Conservatorio nella sezione di Amministrazione Trasparente

dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 6, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).

3. **Possibilità di prevedere più posti:** Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 6, co. 1, lett. d, del DPR 83/24) anche in relazione a profili diversi.
4. **Convenzioni fra Istituzioni:** Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 22 - Requisiti di Ammissione dei Candidati

1. **Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. **Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso di un dottorato di ricerca, nonché a ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 6, co. 1, lett. e, del DPR 83/24) fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32.
3. **Esclusioni per parentela:** Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (art. 17, co. 23, del DPR 83/24) del Conservatorio e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

Art. 23 - Domande di Partecipazione

1. **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 6, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
2. **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 24 - Commissioni Giudicatrici

1. **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore del Conservatorio, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere) proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (art. 6, co. 1, lett. f, del DPR 83/24). Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche, la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'Istituzione.
2. Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva

impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.

3. **Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 9 487/94 (art. 6, co. 1, lett. h, del DPR 83/24). Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 6, co. 1, lett. g, del DPR 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.
4. **Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 6, co. 1, lett. f, del DPR 83/24).
5. **Strumenti telematici:** Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 6, co. 1, lett. q, del DPR 83/24).
6. **Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 6, co. 1, lett. p, del DPR 83/24).

Art. 25 - Svolgimento delle Prove d'Esame

1. **Tipologie delle prove:** Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
 - a. Una prova a carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico disciplinare, che attesti l'attitudine alla ricerca dei candidati (art. 6, co. 1, lett. i, del DPR 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 45 e 60 punti.
 - b. Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a) (art. 6, co. 1, lett. l, del DPR 83/24). Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere il totale di punti nelle due prove pari a 90, come indicato al successivo co. 2. La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
2. **Punteggi e soglie di idoneità:** Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è attribuito un punteggio massimo di 90 punti (art. 6, co. 1, lett. m, del DPR 83/24). L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60 punti su 100, di cui almeno 60 sui 90 totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 6, co. 1, lett. o, del DPR 83/24).
3. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale, che

costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 26 - Valutazione dei Titoli

1. **Punteggio massimo:** La valutazione dei titoli artistici e di ricerca, culturali, professionali e di servizio è attribuita da un minimo di 10 a un massimo di 20 punti, con riferimento ai profili disciplinari specificati nel bando ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico disciplinare (art. 6, co. 1, lett. n, del DPR 83/24). Il punteggio risulta essere il complementare a 100 del punteggio stabilito nel comma 2 del precedente articolo.
2. **Criteri di valutazione:** I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici e di ricerca presentati.

Art. 27 - Formazione e Approvazione delle Graduatorie

1. **Graduatoria e elenco idonei:** Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 25 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il Bando (art. 6, co. 1, lett. a, del DPR 83/24).

La presente disposizione trova eccezione:

- a. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso;
- b. nei casi di utilizzo da parte di Istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9 co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

CAPO V - Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per Contratti di ricerca

Art. 28 - Reclutamento del Personale Ricercatore a Tempo Determinato

1. Le procedure per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione dell'attività di ricerca e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall' art. 9, co. 2, del DPR 83/24.
2. Il Conservatorio può procedere al reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'art. 9, co. 5, e seguenti del DPR 83/24 ovvero per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca che non possono essere

soddisfatte con il personale a tempo indeterminato in servizio, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.

3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a posizioni a tempo pieno o a tempo definito (DPR 83/24, art. 9, co. 2).
4. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da Istituzioni diverse dal Conservatorio solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del Bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1 della Legge 3/2003 e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61.
5. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
 - a. incarichi vacanti in organico ovvero non ancora coperti da personale a tempo indeterminato e per i quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
 - b. posti di ricercatori resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
 - c. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata, etc.).
6. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9, co. 2 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs. 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
 - a. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;
 - c. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di studio, di servizio, artistico-professionali e di ricerca di ogni candidato.
 - d. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso di un Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 32 del presente regolamento. Nel periodo transitorio è richiesto il diploma accademico di secondo livello o laurea magistrale o titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché titoli equipollenti conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.
7. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
 - a. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - b. attività di ricerca svolta nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

- c. qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di ricerca artistica, scientifica o professionale;
 - d. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca artistica, scientifica o professionale.
8. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno al Conservatorio. I membri sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere), proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, come deliberato dal Consiglio accademico. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti a tempo indeterminato o ricercatori disponibili. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.
9. Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 83/24.
10. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 29 - Contratti di ricerca

1. Il Conservatorio può stipulare contratti di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca finanziati interamente da soggetti esterni pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. I costi della posizione, ivi compresi il trattamento economico, contributivo e previdenziale, sono integralmente coperti dal finanziamento esterno.
2. I contratti di ricerca sono conferiti mediante procedure dettagliate nei singoli bandi. Le procedure di selezione sono finalizzate alla valutazione:
 - a. dell'aderenza del progetto di ricerca proposto agli obiettivi del bando;
 - b. della coerenza e della qualificazione del curriculum scientifico e professionale dei candidati rispetto all'attività oggetto del contratto;
 - c. delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca.
3. I bandi di selezione sono pubblicati sul sito del Conservatorio, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 e sul portale unico del reclutamento (InPA) garantendo adeguata pubblicità e trasparenza. I bandi contengono informazioni dettagliate circa:
 - a. la durata e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - b. i diritti e i doveri del titolare del contratto;
 - c. il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - d. i requisiti richiesti ai candidati e le modalità di valutazione.
4. I titolari dei contratti di ricerca non possono svolgere attività di docenza o di supporto alla didattica, salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni normative specifiche.

TITOLO IV - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 30 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico avviene mediante procedure selettive pubbliche, ispirate ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza e finalizzate a garantire efficacia, efficienza, economicità e rapidità di espletamento delle procedure. Le selezioni possono avvalersi di strumenti avanzati di valutazione delle conoscenze, delle capacità tecniche e gestionali, e vengono di norma gestiti con l'utilizzo di strumenti informatici. Le selezioni si svolgono in conformità con il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e con il DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
2. Le commissioni giudicatrici sono nominate nel rispetto della normativa di cui al precedente comma, garantendo imparzialità, professionalità e assenza di conflitti di interesse. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 e ss.mm.ii., quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/2024 e più in generale dalla normativa vigente. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali.
3. I bandi di concorso pubblico per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo sono pubblicati sul sito istituzionale, sulla piattaforma del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/2024 e sul Portale unico del reclutamento (InPA), di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e indicano, nel rispetto della normativa contrattuale vigente:
 - a. i profili professionali richiesti e le principali funzioni da svolgere nell'organizzazione dell'Istituzione;
 - b. i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
 - c. i punteggi assegnati alle prove di selezione, riservando almeno il 90% del punteggio complessivo alle prove per i concorsi per titoli ed esami;
 - d. il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo. Le prove devono prevedere anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e/o della conoscenza di specifiche applicazioni informatiche.
4. Prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso, si espletano le procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 83/2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001. La valutazione delle domande di mobilità si svolge secondo i criteri previsti dall'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 83/2024.
 - a. nomina di una commissione composta da tre unità appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativi AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello oggetto della procedura, alle quali possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell'Istituzione, oltre a specialisti in psicologia e risorse umane;
 - b. valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e degli eventuali titoli di preferenza previsti dal CCNL di comparto;
 - c. valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, cui deve essere attribuito almeno il 50% del punteggio massimo.

5. Il può avviare procedure di reclutamento congiunto ad altre Istituzioni ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) del DPR 83/24.
6. Con riferimento alle aree che presentano un solo posto nella rispettiva dotazione organica, il Conservatorio può effettuare, in modo congiunto con altre Istituzioni, progressioni verticali tra aree ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 5, co. 1, lett. a) del DPR 83/24, al fine di riservare almeno il 50% dei posti all'accesso dall'esterno mediante concorso. I bandi devono individuare le Istituzioni che gestiscono le progressioni interne e quelle che indicano la corrispondente procedura concorsuale esterna. Tali procedure sono affidate a una commissione composta esclusivamente da soggetti esterni alle istituzioni coinvolte, secondo criteri oggettivi che prescindono dall'appartenenza istituzionale dei partecipanti.
7. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 31 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo

1. Per far fronte temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile sopperire con il personale a tempo indeterminato, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, possono essere attribuiti, a seguito di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo precedente, contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni.
2. In presenza di peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non fronteggiabili con il personale a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato nei limiti della dotazione organica, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'Istituzione può conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile. Tali incarichi, senza vincolo di subordinazione, sono finanziati con risorse proprie dell'Istituto e attribuiti nel rispetto dell'art. 7, co. 5-bis, 6 e 6-bis del D.lgs. 165/2001.
3. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24 le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono aperte anche a coloro che:
 - a. risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali;
 - b. abbiano superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all' art. 3, co. 3 del Regolamento di cui al D. lgs. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/24, il parere previsto di cui all'art 10 co. 3 del presente regolamento è reso dal CNAM (art. 17 co. 9 del DPR 83).
3. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR 83/24, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.
4. Fino al termine delle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene, ad opera del Conservatorio, prioritariamente sulla base della programmazione di cui all'art. 3 del DPR 83/24, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
 - b. essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c. aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM;
5. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali, se ancora capienti, con le modalità già disciplinate dall'art. 4 del DM 128/2025 che definisce i nuovi settori artistico-disciplinari.
6. Le graduatorie formate ai sensi del D.M. n. 180/2024 si intendono superate e non più utilizzabili ai fini del reclutamento a tempo indeterminato, poiché la disciplina successivamente introdotta dal DPR n. 83/2024 e dal DM 128/2025 ha modificato i requisiti di accesso, ridefinito i settori artistico-disciplinari e istituito i nuovi profili professionali nonché le relative declaratorie. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti.

Art. 33 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dal Conservatorio per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, sono riconosciute riserve, titoli di preferenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del DPR 487/94, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. I titoli di preferenza sono riconosciuti solo previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto.
3. L'attribuzione delle preferenze è effettuata dalla Commissione giudicatrice soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.

4. Le preferenze non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.

Art. 34 - Riserve di posti previste dalla legge

1. Nei concorsi pubblici banditi dal Conservatorio per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
 - a. Legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
 - b. art. 1014 e art. 678 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per i volontari delle Forze Armate;
 - c. art. 35, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per altre riserve previste da normative speciali;
 - d. art. 1, co. 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74), per i volontari del servizio civile universale;
 - e. normativa vigente in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, ove applicabile.
3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati dal bando.
4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva. In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 35 - Trattamento dei Dati Personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei membri delle commissioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 36 - Rinvio normativo ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPR 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al personale delle Istituzioni AFAM.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con il decreto di adozione del Presidente o con altro termine nello stesso disposto, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, del Conservatorio, e preventivo parere consultivo del Consiglio accademico.
3. Del presente regolamento viene data informativa alla RSU ai sensi dell'art. 149, co. 9, del CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024.
4. Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento per il funzionamento delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale docente a tempo determinato e indeterminato approvato da Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 30 marzo 2011.